

N. C.P. 8/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 8/2022 C.P. di **BRUNO CORUCCI E FULVIA DE CESARI**, con gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il dott. Guglielmo Bianchi;
esaminato il piano del Consumatore proposto dalle parti sopra indicate

OSSERVA:

1. i debitori ricorrenti hanno presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore ex art. 7 bis L. 3/2012, modificato con atto depositato in data 6.04.2022, che prevede di far fronte alla comune situazione di sovraindebitamento cagionata dai seguenti debiti:

- debito nascente dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit S.p.a. pari alla somma di € 138.918,30, dovuta in solido dai debitori;
- debiti chirografari assunti in solido dai ricorrenti nei confronti di Unicredit S.p.a., pari ad € 14.086,22 e ad € 4.400,76;
- debito chirografario dovuto nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.a. dalla debitrice Fulvia De Cesari, pari ad € 6.550,36;
- debito chirografario assunto dal debitore Bruno Corucci originariamente nei confronti di Deutsche bank S.p.a. e garantito dalla debitrice Fulvia De Cesari, quale coobbligata, pari alla somma di € 20.935,61, oggi dovuta a Marte SPV S.r.l.;
- debito chirografario contratto con Banco PBM, pari alla somma di € 1.972,5,3 dovuta in solido dai due debitori;
- debito chirografario assunto verso Compass S.p.a. pari ad € 14.380,12, dovuti dai due debitori in solido limitatamente alla somma di € 12.125,73 e per il residuo dalla debitrice principale Fulvia De Cesari;
- debito chirografario pari alla somma di € 38.338,63, dovuta dai due condebitori in solido in favore della creditrice MB Credit Solutions S.p.a.

mediante i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale del debito correlato al contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit Spa con moratoria oltre il limite di un anno previsto dall'art. 8, comma 4, Legge 3/2012, mediante il

versamento immediato di una somma pari ad € 6.290,64 (a saldo n. 12 rate arretrate del mutuo) entro 15 giorni dall'omologa e mediante il versamento di n. 200 rate mensili di € 661,80 ciascuna a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'omologa e di una rata finale pari ad € 267,66;

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili e, successivamente al soddisfacimento dei crediti prededucibili, il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 34,16%.

Il piano proposto prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili e dei crediti chirografari, mediante il versamento in un arco temporale di 7 anni e 10 mesi di rate trimestrali di € 1.500,00 ciascuna (a partire dai 15 giorni successivi all'omologa e previo accantonamento mensile di n. 93 rate da € 500,00 cadauna da parte dei ricorrenti) e di un'ultima rata pari ad € 367,65.

2. I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione comune di indebitamento dei ricorrenti è stata originata dall'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia nel corso dell'anno 2011. La situazione di indebitamento, secondo quanto esposto dal gestore della crisi e dai ricorrenti, risulta essersi aggravata a partire dall'anno 2015 con il manifestarsi di una situazione di difficoltà economica per l'impresa edile, presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa il sig. Corucci, situazione divenuta poi irreversibile con conseguente declaratoria di fallimento dell'impresa nell'anno 2019.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, da ravvisare nella situazione di difficoltà economica in cui è venuta a versare l'impresa datrice di lavoro del debitore Bruno Corucci e nella conseguente mancata o non tempestiva percezione da parte del debitore delle somme a lui dovute in ragione del rapporto di lavoro, che ha determinato la necessità per i debitori di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie spese familiari.

c) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, i debitori con la propria proposta risultano aver offerto il pagamento integrale del credito ipotecario vantato dalla creditrice UNICREDIT S.p.a., pari ad 138.918,30, e dei crediti pre-deducibili, oltre al pagamento di una somma pari ad euro 34.000,00 in favore dei creditori chirografari. Come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il piano proposto deve ritenersi conveniente rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio, tenuto conto del valore di mercato dell'immobile gravato dalla garanzia ipotecaria, stimato in euro 132.000,00, e del presumibile valore di realizzo del bene mediante vendita competitiva, dello scarso valore dei beni mobili registrati di proprietà dei debitori (non superiore ad euro 2.800,00) e della quota di reddito (pari ad 1/5) dei due ricorrenti che potrebbe essere oggetto di liquidazione.

4. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012;

5. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice

6. I ricorrenti possono essere definiti "consumatori", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

7. I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che:

- i ricorrenti presentano una esposizione debitoria complessiva di € 251.301,76;
- il nucleo familiare degli stessi è formato da n. 3 persone e cioè dai debitori ricorrenti e dalla di loro figlia minore;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.840,00 (detratta la rata mensile dovuta in ragione del contratto di mutuo ipotecario);
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta ad € 3.000,00;

8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Quanto alla fattibilità e ammissibilità del piano proposto, occorre rilevare che lo stesso appare suscettibile di essere omologato, nonostante i debitori ricorrenti abbiano previsto il pagamento integrale del debito correlato al contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit Spa con una moratoria oltre il limite di un anno di cui all'art. 8, comma 4, Legge 3/2012.

A questo proposito, deve essere ricordato che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità *“si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che (...) prevede la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto”*(Cfr. Cassazione, sez. I civ., sentenza 03 luglio 2019, n. 17834).

Ancora, quanto alla ammissibilità di un piano del consumatore – quale quello di specie – che proponga una dilazione ultrannuale del pagamento in favore dei creditori ipotecari o privilegiati, lo stesso deve ritenersi astrattamente ammissibile non potendo *“trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”* (Cfr. Cassazione, sez. I civ., sentenza 03 luglio 2019, n. 17834).

Se questo è vero, nel caso concreto deve essere rilevato che il creditore ipotecario Unicredit S.p.a. non risulta aver fatto pervenire le proprie osservazioni o contestazioni in merito al piano del consumatore proposto e alla moratoria ultrannuale ivi prevista per garantire il pagamento integrale del credito.

10. Il creditore COMPASS S.p.a. ha contestato la convenienza del piano, deducendo che i debitori avrebbero fatto ricorso al credito in maniera gravemente colpevole sin dall'anno 2011, avendo deci-

so di acquistare l'immobile da adibire ad abitazione familiare al prezzo di euro 182.500,00 a fronte della concessione di una somma mutuata pari solamente ad euro 154.000,00, e avendo contratto il finanziamento con Compass in un momento in cui il debitore Corucci era già *“consapevole della situazione di crisi del proprio datore di lavoro con inevitabili riflessi sulla certezza e stabilità del relativo rapporto di lavoro e trattamento economico”*.

Ancora, il suddetto creditore ha addotto a sostegno delle proprie difese che i ricorrenti avrebbero fatto colposamente ricorso al credito, non osservando le regole di comune prudenza e indebitandosi oltre le proprie possibilità economiche e reddituali.

Tale contestazione appare del tutto inammissibile, considerato il testo dell'art. 12, comma 3 bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge n. 176/2020, e attualmente in vigore, secondo il quale *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Ed infatti, deve essere rilevato che il creditore Compass S.p.a. ha indubbiamente aggravato la situazione di indebitamento dei ricorrenti, concedendo a mutuo delle somme in ragione del finanziamento contratto in data 03/07/2017 per la concessione della carta di credito nr. 32187979463 e del finanziamento n. 19581324 contratto in data 30/08/2018, quando l'esposizione debitoria dei ricorrenti era già significativa e le possibilità di far fronte alle proprie obbligazioni compromesse alla luce dei finanziamenti già in essere contratti con Unicredit S.p.a., Findomestic S.p.a., Deutsche Bank S.p.a e Agos s.p.a.

Non vi è dubbio, pertanto, che la concessione dei finanziamenti da parte di Compass S.p.a. sia avvenuta in totale violazione di quanto previsto dall'art 124 bis TUB e del resto lo stesso creditore nella propria memoria difensiva ha dedotto espressamente che *“successivamente alla stipulazione del contratto di mutuo del 2011 i ricorrenti hanno continuato a sottoscrivere numerosi contratti di prestito e di aperura di linee di credito con altri Istituti Bancari e/o Finanziarie, (...) violando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento”*, regola prudenziale la cui osservanza si impone prima di tutto agli operatori del settore bancario e creditizio nello svolgimento della propria attività di erogazione di credito in favore della collettività.

Se questo è vero, occorre rilevare soprattutto quanto al finanziamento concesso da Compass S.p.a. con contratto stipulato in data 30.8.2018 non solo che lo stesso appare in ordine cronologico l'ultimo tra i finanziamenti concessi ai ricorrenti, ma anche che è stato senz'altro erogato in un

momento in cui i debitori versavano in una situazione di sovraindebitamento (avendo maturato un'esposizione debitoria superiore ad euro 224.000,00) e avevano già impegnato il proprio reddito mensile (pari complessivamente ad euro 3.000,00) ben oltre la soglia prudenziale.

Ne consegue pertanto che la creditrice Compass S.p.a. non può ritenersi legittimata a proporre opposizione al piano del consumatore proposto.

11. In ogni caso non possono poi essere accolti i rilievi avanzati da detto opponente quanto alla mancanza di diligenza dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni.

Infatti l'art 7, comma 2, lettera d- ter l. 3/2012) nel testo ad oggi vigente si limita a prevedere che *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”* e l'art 12 bis comma 3 l. 3/2012 prevede che il giudice omologa il piano, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Se questo è vero, nel caso di specie deve escludersi, sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C., che i debitori abbiano determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede o frode, essendo stata determinata la situazione di sovraindebitamento essenzialmente dalla mancata o non tempestiva corresponsione degli stipendi e delle somme dovute in ragione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa edile, presso la quale il sig. Corucci svolgeva la propria attività lavorativa, poi dichiarata fallita nel corso dell'anno 2019.

12. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

13. Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che i debitori ricorrenti versino mensilmente le somme dovute su un conto corrente aperto e intestato alla procedura, con conseguente esecuzione dei pagamenti nei confronti dei creditori da parte del gestore della crisi.

Il gestore della crisi dovrà provvedere a formare dei piani di riparto parziali ogni sei mesi, per evitare inutili spese, e a relazionare ogni 6 mesi a questo Tribunale circa l'esatto e puntale adempimento del piano.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da - **BRUNO CORUCCI E FULVIA DE CESARI**, e come modificato in senso migliorativo con atto depositato in data 6.04.2022;

DISPONE

- 1) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento assistiti da apertura di credito, quali carte di credito (il divieto non si applica a strumenti quali carte di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 2) l'apertura da parte del gestore della crisi di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, su cui i debitori dovranno versare mensilmente le somme dovute;
- 3) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, previa espunzione da parte del gestore della crisi delle parti che fanno riferimento alle condizioni sanitarie e ai dati sensibili dei ricorrenti la cui conoscenza non sia necessaria;
- 4) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 26 giugno 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli